

STATUTO FEDERALE
TITOLO I
COSTITUZIONE E SCOPI



Art. 1

Costituzione, riconoscimento e denominazione

1. La Federazione Italiana Tennisavolo (F.I.Te.T.), fondata il 15 Novembre 1945 in Genova, per iniziativa di associazioni sportive costituite allo scopo di praticare lo sport del tennisavolo, è stata riconosciuta Federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) con deliberazione del 22 febbraio 1979, ed ha visto confermato tale riconoscimento con deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1131 del 31/10/2000, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 242 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La F.I.Te.T. è una associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del D.L.vo 242/99 e successive modificazioni.

3. Essa è costituita dalle società ed associazioni sportive, regolarmente affiliati, che praticano, nel territorio nazionale, l'attività del tennisavolo senza scopo di lucro.

4. Le Società aventi la sede nella Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino, in presenza di accordi di collaborazione o convenzioni tra la F.I.Te.T. e le rispettive Federazioni, possono essere considerate come aventi sede nel territorio italiano.

5. Alla F.I.Te.T. in ragione del rapporto federativo esistente con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano quale organo rappresentativo della Comunità Sportiva Nazionale è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.

5. Le attività svolte dalla F.I.Te.T. relative all'ammissione ed all'affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi; all'utilizzazione dei contributi pubblici, alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica ed all'alto livello e alla formazione dei tecnici, all'utilizzazione ed alle gestione degli impianti sportivi pubblici, hanno valenza pubblicistica.

7. L'esercizio delle attività predette si conforma agli indirizzi ed ai controlli del C.O.N.I.

Art. 2

Adesione agli Enti sportivi internazionali

1. La F.I.Te.T. aderisce, tramite il C.O.N.I., al Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.).

2. E' affiliata all'International Table Tennis Federation (I.T.T.F.) ed alla European Table Tennis Union (E.T.T.U.), ed accetta, come propri, i principi che reggono l'organizzazione sportiva internazionale, alla quale aderisce spontaneamente riconoscendone statuti e regolamenti.

3. Alla F.I.Te.T. è stata altresì trasferita dal Comitato Internazionale Paralimpico la competenza della gestione tecnico/organizzativa-formativa e finanziaria del "Tennisavolo paralimpico", sia a livello nazionale che a livello internazionale. Pertanto la F.I.Te.T. è istituita quale organismo di rappresentanza nazionale del Tennisavolo paralimpico dei confronti delle ITTF, ad eccezione dei Giochi paralimpici estivi in ordine ai quali il C.I.P. rimane l'unico interlocutore dell'I.P.C. In relazione a quanto sopra la F.I.Te.T. accetta ed applica le disposizioni dell'ordinamento sportivo paralimpico nazionale ed internazionale.

Art. 3

Scopi

1. La F.I.Te.T. ha lo scopo di promuovere, sviluppare, organizzare e regolamentare la pratica del tennisavolo in Italia tra dilettanti, in tutte le sue forme e manifestazioni, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici.

2. Ha, inoltre, lo scopo di sviluppare l'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi, nell'ambito delle direttive impartite dall'I.T.T.F. e dal C.O.N.I. L'attività dilettantistica è disciplinata dai principi contenuti nella carta Olimpica.

3. La F.I.Te.T. persegue i propri scopi cercando la più ampia collaborazione con tutti gli Enti che abbiano scopi comuni ai propri, con essi istituendo, possibilmente, rapporti continuativi attraverso convenzioni reciprocamente impegnative.

4. La F.I.Te.T. ispira la propria attività ai principi democratici ed ai valori morali che costituiscono il patrimonio ideale del popolo italiano, finalizzando l'attività sportiva alla migliore educazione morale e fisica dell'uomo riservando al proprio interno ogni forma di razzismo, di xenofobia, di violenza e di discriminazione nello sport.

5. La F.I.Te.T. previene e reprime l'uso di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistiche sportive, anche in collaborazione con le autorità preposte alla vigilanza ed al controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, fermo restando che aderisce in modo incondizionato alle Norme Sportive Antidoping del Coni.

Art. 4

Patrimonio

1. Il patrimonio della F.I.Te.T. è costituito da:

- a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- c) patrimonio netto;
- d) debiti e fondi.

2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente visto dal Collegio dei Revisori del Coni.